

Roma, 4 novembre 2013

Prot. n. 4711/2013/F/gb-er

Spett.le
Ministero della Salute - Direttore Generale Sanità Animale e
Farmaco Veterinario
Direttore - Dr.ssa Gaetana Ferri
Via Giorgio Ribotta, 5

00144 – R O M A (RM)

E p.c.

Spett.le
Unità di Progetto veterinaria
Direttore Dr. Giorgio Cester
Dorsoduro, 3493

30123 – V E N E Z I A (VE)

Spett.le
Centro di Referenza Nazionale per l'Apicoltura
c/o l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Direttore – Dr. Franco Mutinelli
Via Romea, 14

35020 – L E G N A R O (PD)

Via e-mail: sanita.animale@sanita.it
g.ferri@sanita.it
sanita.animale@regione.veneto.it
fmutinelli@izsvenezie.it

Oggetto: Utilizzo del farmaco in apicoltura: richiesta chiarimenti

Spettabile Direzione,

la lettera della Regione Veneto di richiesta di chiarimenti sull'utilizzo del farmaco in apicoltura, che per comodità si allega, inviata oltre che alla Vs. attenzione, anche alla scrivente Federazione, ha suscitato, alla sua lettura, alcune considerazioni che si vorrebbero condividere con questa Direzione.

La lettera pone un quesito inerente la possibilità da parte delle Associazioni di distribuire e/o commercializzare farmaci. La legittimità del quesito sarebbe data dalla lettura del Regolamento (CE)1234/2007 che lo prevedrebbe.

A parere della scrivente Federazione, la lettura attenta del suddetto Regolamento evidenzia, in modo inequivocabile, come tale affermazione non trovi conferme.

La disamina in merito alla normativa sul farmaco veterinario, posta in atto dalla Regione Veneto ci trova concordi laddove afferma come le associazioni apistiche non possano essere annoverate tra le attività di “*commercio all'ingrosso*” come da art. 66, né tra quelle inquadrabili nell'art. 90 “*poiché le Associazioni Apicoltori non possono richiedere licenza merceologica per "vendita di antiparassitari", in quanto associazioni senza fini di lucro*”. Non ci trova assolutamente concordi invece, laddove con una forzatura che non troverebbe riscontro per nessuna altra specie animale, intende far ricadere le Associazioni, al fine di consentirne la detenzione e la distribuzione/commercializzazione di farmaci, tra gli impianti di cui all'art. 65, ossia “*impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali*” in virtù della candida ammissione¹ di detenzione di un apiario, da parte delle medesime, in cui si eseguono sperimentazioni sull'efficacia dei farmaci, muniti di regolare AIC, prima della loro distribuzione agli associati.

Si legge inoltre dalla lettera come invece, nel richiamare la legge, il Ministero della Salute avrebbe chiarito al MIPAAF che le Associazioni che svolgono l'attività di acquisto e distribuzione del farmaco veterinario ai propri associati, siano da ascrivere quale “*commercio all'ingrosso*” ex art. 66 del D. Lgs. n. 193/06.

La lettura della lettera della Regione Veneto tuttavia non sembra prendere atto di come tale appartenenza sia subordinata alle regolari autorizzazioni.

L'equivoco, non nuovo per le Associazioni, ma che evidentemente crea confusione anche nelle sedi legiferanti delle Regioni, sembra essere ancora quello della lettura erronea dell'allegato al DM 23/1/2006², peraltro decaduto con l'abrogazione del regolamento (CE) 797/2004 di cui regolamenta l'attuazione, laddove si è voluto far coincidere il termine “*presidi sanitari*” con quella di “*farmaci veterinari*” relativamente alla possibilità per le Associazioni di venderlo/distribuirlo/acquistarlo.

Al termine della disamina si vuole far notare come non si comprenda perché il contributo erogabile dalle Associazioni debba necessariamente passare attraverso la loro possibilità di vendere/acquistare/distribuire il farmaco veterinario e non attraverso la rimborsabilità di una spesa documentata e attuata attraverso tutti i canali legali già esistenti di tracciabilità della distribuzione, vendita e utilizzo del farmaco veterinario garantiti dal D. Lgs n. 193/06 per le api come per tutte le altre specie animali, nel rispetto anche della libertà di scelta del professionista a cui eventualmente rivolgersi per consulenza senza dover necessariamente riferirsi a quello delle Associazioni.

Tanto si voleva condividere nella convinzione, già espressa più volte da questa Federazione alla Vs attenzione, che la scorretta gestione del farmaco veterinario sia sicuramente una causa non trascurabile della morte e dello spopolamento degli alveari. Il

¹ La lettera della Giunta Veneta evidenzia un problema già segnalato da FNOVI a codesta Spett. Direzione, anche per il tramite di una interrogazione parlamentare del settembre 2012, relativamente ad illeciti esercitati dalle associazioni apistiche quali detenzione e distribuzione di farmaci, sperimentazione illecita di sostanze farmacologicamente attive, abuso della professione veterinaria.


² Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura.

farmaco veterinario e la salute delle api richiedono urgentemente che ogni attore della filiera svolga il compito che gli è proprio e demandato per legge. Alle associazioni non compete la gestione del farmaco ma la formazione degli iscritti sul suo corretto utilizzo. In apicoltura purtroppo, i dati ascrivono un utilizzo del farmaco nel rispetto dell'AIC del solo 50% degli alveari nazionali.

Quanto esposto rafforza la convinzione in questa Federazione che il contributo destinato agli apicoltori dalla UE e dal MIPAAF nell'ambito del Reg. CE 1234/2007, debba essere attentamente monitorato con la supervisione del Ministero della Salute, nel rispetto dei ruoli e con soluzioni adatte a consentire l'acquisto del farmaco ad opera dell'apicoltore presso i corretti canali commerciali, l'eventuale tenuta presso la propria azienda di una scorta gestita da un veterinario di fiducia e la possibilità di vedere nelle associazioni i luoghi in cui usufruire di assistenza per finanziamenti e formazione e non per commercio e detenzione di farmaco.

Distintamente salutiamo

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)



Allegato